



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 47 del 30/12/2021

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Dicembre, alle ore 21:06, nella Sede Comunale, in modalità telematica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 9784 del 16/04/202, convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria, di prima convocazione, il consiglio comunale.

*Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale **Meloni Alessio***

*Assiste il Segretario **Giuseppe Benedetti**.*

Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'o.d.g. i sigg.ri:

		Presente/Assente
BURICO MATTEO	Sindaco	presente
MELONI ALESSIO	Componente del Consiglio	presente
PETRUZZI SARA	Componente del Consiglio	presente
ROCCHINI MARCO	Componente del Consiglio	presente
DELLA CIANA VIRGINIA	Componente del Consiglio	presente
PUGGIONI FABRIZIO	Componente del Consiglio	presente
MARCELLI PASQUALE	Componente del Consiglio	presente
FANTUCCI ALESSIO	Componente del Consiglio	presente
BRANCALEONI PAOLO	Componente del Consiglio	presente
BOSCHERINI BEATRICE	Componente del consiglio	presente
PERSICI GLORIA	Componente del Consiglio	presente
PARADISI ROSELLA	Componente del Consiglio	presente
TRAICA FRANCESCA	Componente del Consiglio	assente
PIERINI GIANLUCA	Componente del Consiglio	presente
BECCIOLOTTI PAMELA	Componente del Consiglio	presente
NARDELLI LORENZO	Componente del Consiglio	presente
TERROSI PAOLO	Componente del Consiglio	presente

Sono, inoltre, presenti gli assessori esterni **Sacco, Bruni, Duca, Bacci.**

Dell'intera seduta è eseguita la registrazione telematica; ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che restano acquisiti alla registrazione, il cui *file* viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

Preso atto delle indicazioni contenute nell' art. 73, comma 1 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti collegati all' estensione di efficacia di detta disposizione, la seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. prot. 9784 del 16 aprile 2020.

Il Presidente del Consiglio comunale passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 3

(proposta n.83/2021 Sicr@web)
[DELIBERAZIONE N. 47/2021]

e che ha il seguente oggetto:

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Illustra l'assessore Duca.

Il presidente apre, quindi, la discussione, nella quale intervengono: Pierini (annuncia il voto favorevole), Terrosi, Duca.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --.

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione posta al n. 3) dell'o.d.g.: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE:

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	16	
Astenuti	0	
Votanti	16	
Favorevoli	14	
Contrari	2	Nardelli, Terrosi.

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero **47** del registro delle deliberazioni, anno 2021.

Il Presidente, pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che dichiara approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	16	
Astenuti	0	
Votanti	16	
Favorevoli	14	
Contrari	2	Nardelli, Terrosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) prevede che... "fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]";

- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la "revisione straordinaria delle partecipazioni" alla data del 30/09/2017, prescrivendo l'adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non soddisfacenti determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2) ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2 TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione della partecipazione, che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5);

- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

- ex art. 20 comma 3 l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale dell'Umbria;

Dato atto che:

-il Comune di Castiglione del Lago rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

-i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 40 del d.lgs.175/2016;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n 40 in data 28/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute e che tale documento è stato trasmesso alla Corte dei Conti , con nota protocollo 26363 in data 26/10/2017, senza che sullo stesso siano stati formulati rilievi;

Preso atto che la delibera 40/2017 è stata trasmessa a tutte le società interessate a mezzo PEC, facendo riferimento in particolare alla Società CONAP srl con nota prot. 26385 del 26/10/2018;

Richiamati i seguenti atti:

- le LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 aggiornate alla data del 26/11/2020;

- la nota della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria – del 27/11/2019 prot. 2453;

- la Deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11 gennaio 2019 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria avente per oggetto “PIANO DI RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016)”

- la Deliberazione n. 25/2021/VSGO del 29 marzo 2021 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria avente per oggetto “PIANO DI RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016)”

- la deliberazione n. 29 del 29/12/2020 con cui il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione annuale ordinaria delle società partecipate alla data del 31/12/2019;

Visto che:

- In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno

proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

- A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2021, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

- Entro il 31 dicembre 2021, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

- Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Dato atto che le partecipazioni dell'Ente al 31/12/2020 soggette alla ricognizione sono tutte solo dirette e sono così riassunte:

Denominazione	Elementi relativi all'inclusione nel GAP		Motivazione dell'esclusione dal GAP
	Tipologia	% di partecipazione al capitale	
Trasimeno Servizi Ambientali Spa	Società	9,60%	Società non totalmente pubblica
Umbra Acque Spa	Società	0,61%	Società non totalmente pubblica
Conap Srl	Società	1,11%	Società non affidataria diretta di servizi pubblici
Patto 2000 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione	Società	2,28%	Società non totalmente pubblica
Si(e)nergia Spa in liquidazione	Società	0,004348%	Società non totalmente pubblica
Umbria Digitale Scarl	Società	0,00000016948%	Società non affidataria diretta di servizi pubblici
Listro srl (CESSATA il 31.12.2020)	Società	100%	Società nel GAP – totalmente controllata - inattiva

mentre le partecipazioni indirette non devono essere incluse in quanto non detenute attraverso una «tramite» oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della p.a.

Visto l'Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020 ove sono riportate le singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli pubblicati dal MEF con le linee guida, accompagnate dai bilanci delle società che al 31.12.2020 risultavano in perdita;

Dato atto che nel corso dell'anno 2020:

- Per la società Listro srl in liquidazione, totalmente controllata dal Comune di Castiglione del Lago e già inattiva, in data 31.12.2020 è stato presentato al Registro Imprese il Bilancio Finale

di Liquidazione ed a decorrere dalla stessa data è stata cancellata dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

- Che non sono si sono verificati eventi tali da modificare il contenuto delle determinazioni già assunte con la deliberazione CC. 45/2019 rispetto alle altre Società Partecipate

Ritenuto il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni azionarie, nelle società che svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (Umbra acque, TSA, Umbria digitale Scarl);

Ritenuto di approvare l'“*Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020*”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prendendo atto della avvenuta cessazione e cancellazione dal Registro Imprese alla data del 31.12.2020 della Società Listro Srl in liquidazione e confermando che per nessuna delle altre partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che non siano già state evidenziate nella deliberazione C.C. n. 40/2017 ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Posto che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Acquisito il Parere del collegio dei revisori dei conti

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) ai sensi dell'art. 20 c. 1 D. Lgs 175/2016, di approvare il documento denominato ““*Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020*”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione composto dalle schede delle società partecipate di cui anche alla tabella nella parte narrativa;

2) di approvare la relazione sull'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni e sui provvedimenti di razionalizzazione e/o mantenimento senza interventi di razionalizzazione da adottare (allegato 2) ed in particolare di fare propri per quanto dovuto i richiami e i suggerimenti contenuti nei documenti della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria – di cui alle Deliberazioni n. 5/2019/VSGO dell'11 gennaio 2019 e n. 25/2021/VSGO del 29 marzo 2021;

3) di precisare che il provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico in materia per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente e delle Società Partecipate;

4) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

5) di inviare copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.

6) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Castiglione del Lago;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Meloni Alessio
Firmato Digitalmente

Il Segretario
Giuseppe Benedetti
Firmato Digitalmente